

Art. 4

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;
- c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal Piano regionale di tutela delle acque;
- d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo ⁽²⁸⁾;
- e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio; che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale di norma dell'A.R.P.A.M. ⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ Vedi, anche, l'art. 13, [L.R. 6 novembre 2002, n. 23](#).

⁽²⁹⁾ L'articolo così sostituito dall'art. 4, [L.R. 6 novembre 2002, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 46. Funzioni delle province. 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei bivalvi;
- b) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- c) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- d) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale;
- e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici;
- f) i provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque volti alla tutela delle acque medesime;
- g) la tutela delle acque destinate al consumo umano compresa l'individuazione, sentiti i comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;
- h) l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili nelle acque reflue, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Regione, e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

2. Per le attività tecniche connesse alle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale, di norma, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.).».